



**N. 239/EL-269/228/2015-PR**

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI**

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO**

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTA** l'istanza prot. n. TEFCNA/P20110000422 del 23 settembre 2011, e la successiva integrazione prot. n. TE/P20120001781 del 7 febbraio 2012, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'interconnessione a 150 kV “Cabina Primaria di Castellammare – Nuova Stazione Elettrica di Sorrento – Stazione Elettrica di Capri”, nei comuni di Castellammare di Stabia, Sorrento e Capri, in provincia di Napoli, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere;



**VISTO** l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

**VISTA** la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20130001031 del 7 febbraio 2013, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha integrato la suddetta istanza della società Terna S.p.A., richiedendo formalmente anche la dichiarazione di inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nello specifico, nell'istanza presentata da Terna S.p.A. è stata richiesta l'autorizzazione alla realizzazione:

- 1) della Stazione Elettrica a 150 kV/MT di Sorrento;
- 2) di un collegamento a 150 kV tra l'esistente Cabina Primaria di Castellammare di Stabia e la nuova Stazione Elettrica di Sorrento;
- 3) di un collegamento a 150 kV in corrente alternata, parte in cavo terrestre (circa 3 km) e parte in cavo marino (circa 16 km), tra la nuova Stazione Elettrica di Sorrento e la Stazione Elettrica di Capri (autorizzata con i decreti n. 239/EL-210/174/2012 del 9 novembre 2012 e n. 239/EL-210/174/2012-VL del 10 aprile 2015);

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20130005464 del 5 giugno 2013, con la quale Terna Rete Italia, S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., l'autorizzazione soltanto degli interventi relativi ai punti 1) e 3) sopra riportati rimandando ad altro procedimento amministrativo l'autorizzazione della tratta di cui al punto 2), per motivi connessi all'interferenza di quest'ultima con il Sito di Interesse Regionale "Aree del litorale vesuviano";

**VISTO** il decreto n. 239/EL-269/228/2015 del 10 giugno 2015, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

**VISTO**, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 10 giugno 2015, per la realizzazione delle suddette opere;

**VISTA** l'istanza prot. n. TERNA/P20200009206 del 10 febbraio 2020, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di un anno del termine stabilito dall'articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 239/EL-269/228/2015 del 10 giugno 2015;



**CONSIDERATO** che nella suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha fatto presente che il notevole ritardo nei lavori di completamento delle opere elettriche è dovuto al rinvenimento, in fase di scavo, di una necropoli di età romana risalente all'età flavia (69-96 d.C.), che ha comportato l'esecuzione di indagini archeologiche, con conseguente rallentamento dei lavori, fino ad un lungo periodo di fermo cantiere;

**CONSIDERATO** che nella suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha, inoltre, comunicato che solamente in data 13 dicembre 2019 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha emesso un parere, con il quale è stato concesso lo svincolo dell'area interessata dai ritrovamenti ed interferente con la realizzazione delle opere;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data della Delibera medesima, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 103 del suddetto decreto legge, che ha disposto, tra l'altro, che: *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,....., in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*;

**CONSIDERATO** che, pertanto, il termine stabilito dall'articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 239/EL-269/228/2015 del 10 giugno 2015 è prorogato fino alla data del 29 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

**RITENUTO** di concedere la proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere per il periodo compreso fra il 30 ottobre 2020 e il 9 giugno 2021 essendo le motivazioni del ritardo imputabili a cause di forza maggiore

**CONSIDERATO** che gli interventi di cui trattasi non sono stati sottoposti a Valutazione di impatto Ambientale, né a Verifica di Assoggettabilità;



## DECRETA

### Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-269/228/2015 del 10 giugno 2015, è prorogato fino al 9 giugno 2021.

### Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE INFRASTRUTTURE E LA  
SICUREZZA DEI SISTEMI  
ENERGETICI E GEOMINERARI  
*(Ing. Gilberto Dialuce)*

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA CRESCITA  
SOSTENIBILE E LA QUALITA'  
DELLO SVILUPPO  
*(Dott. Oliviero Montanaro)*